



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 536

Data 15/12/2021

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE TRIBUTI. RIMBORSO PARZIALE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 11 - COMMI 1 E 2 - DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021. INDIRIZZI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI.

L'anno 2021, addì quindici del mese di Dicembre alle ore 09:05 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
DELBONO EMILIO	Sindaco	Si
CASTELLETTI LAURA	V. Sindaco	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	--
CAPRA FABIO	Assessore	Si
COMINELLI MIRIAM	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore anziano	--
MANZONI FEDERICO	Assessore	Si
MORELLI ROBERTA	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessore	Si

Presiede il Sindaco Emilio Delbono

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Premesso:

- che con deliberazione consiliare del 24.1.2020 n. 12 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato;
- che il D.Lgs n. 152/2006, modificato dal D.Lgs 116/2020, disciplina la gestione delle utenze non domestiche e in particolare il riciclo da parte di queste di rifiuti urbani (in precedenza rifiuti speciali assimilati);
- che l'art. 1, comma 649, della L. 147/2013 dispone, tra l'altro, che "... Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati...";

Atteso che l'art. 11 - commi 1 e 2 - del suddetto Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come modificato dalla nuova formulazione delle definizioni di rifiuto urbano disposte dal D.Lgs. 116/2020 prevede che:

- il produttore di rifiuti urbani, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero stesso;
- qualora più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, conferiscano contestualmente i propri rifiuti urbani nel medesimo contenitore, la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno di essi verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua il recupero, in misura proporzionale alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd. (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.);

Ritenuto di dare applicazione a tale norma regolamentare, concedendo la riduzione di cui sopra, per l'anno 2021 a consuntivo, erogando rimborsi ai soggetti che dimostrino di avere i requisiti previsti dall'art. 11 comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo che raggiungano una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% - in linea con gli obiettivi di differenziazione della raccolta fissati dall'art. 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norma in materia ambientale;

Ritenuto, pertanto, che la riduzione di cui trattasi sia applicabile in presenza di recupero di rifiuti urbani effettuato con una delle seguenti modalità:

- conferimento a soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti;
- conferimento alle piattaforme ecologiche gestite da Aprica SpA in ambito comunale, anche contestuale, da parte di più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, nel medesimo contenitore: in tal caso la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno dei soggetti conferenti verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate da Aprica SpA in misura proporzionale alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd. (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq.);

Ritenuto, altresì, di determinare l'importo di tale riduzione, riconoscendo un rimborso parametrato al costo medio annuo comunicato, per ogni singolo codice CER, dal gestore del servizio al Comune e riferito all'annualità 2021;

Ritenuto inoltre di non corrispondere alcun rimborso per le tipologie di rifiuto che hanno un valore di mercato positivo, come rilevato dal gestore Aprica spa, configurandosi in tale fattispecie un vantaggio economico per il contribuente che non conferisce al servizio pubblico tali frazioni di rifiuto;

Dato atto che le somme di cui sopra verranno corrisposte sulla base della quantità dei rifiuti urbani che, dalla documentazione presentata, risulterà avviata correttamente al recupero, in relazione alla loro tipologia;

Rilevato che potranno dare luogo al riconoscimento del rimborso le seguenti tipologie di rifiuto urbano: carta, cartone, plastica, legname, vetro, lattine, organico, legno, metallo individuati dai codici EER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.06 (solo imballaggi in vetro misti a barattolame), 15.01.07 (solo imballaggi in vetro), 20.01.01, 20.01.02, 20.01.08, 20.01.38 e 20.01.40.;

Precisato che le istanze verranno esaminate solo se il richiedente risulterà in regola con i versamenti della tassa rifiuti dell'anno 2021;

Atteso che la riduzione di cui sopra sarà riconosciuta solo se risulterà uguale o maggiore ad € 10,00 ed avrà come limite massimo l'importo pagato quale quota variabile;

Precisato, altresì, che la predetta riduzione è cumulabile con altre riduzioni a qualsiasi titolo riconosciute su detto tributo per l'anno 2021 fino a concorrenza dell'importo pagato quale quota variabile;

Ritenuto di stabilire che, per l'accesso a tale agevolazione, sarà necessario presentare, entro la data del 30.4.2022, apposita istanza corredata dall'attestazione resa dal gestore autorizzato al recupero contenente la quantità e la tipologia di rifiuti conferiti;

Ricordato che l'emanazione del bando avverrà a seguito di determinazione dirigenziale di indizione dello stesso;

Dato atto che l'analisi delle domande presentate sarà effettuata dal Settore Tributi, con ausilio del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile e del gestore del servizio di igiene urbana Aprica Spa;

Ritenuto di determinare in € 80.000,00 la somma da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui trattasi, precisando tuttavia che, nel caso in cui l'applicazione dei sopra riportati criteri dovesse dar luogo a rimborsi di importo complessivamente superiore al predetto stanziamento, si procederà a ridurre proporzionalmente i singoli rimborsi onde ricondurli alla somma complessiva di cui sopra;

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 9.12.2021;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 6.12.2021 dal Responsabile del Settore Tributi e in data 9.12.2021 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di prevedere per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 11 - commi 1 e 2 - del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), l'erogazione di rimborsi parziali della quota variabile della tassa rifiuti a favore dei soggetti che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti urbani, secondo le modalità ed i criteri esposti in premessa;
- b) di determinare in € 80.000,00 la somma da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui sopra, precisando che, nel caso in cui l'applicazione dei criteri fissati dal presente provvedimento dovesse dar luogo a rimborsi di importo complessivamente superiore a tale stanziamento, i singoli rimborsi verranno proporzionalmente ridotti onde ricondurli alla somma complessiva di € 80.000,00;
- c) di dare atto che le istanze dovranno essere presentate entro la data del 30.4.2022;

- d) di prenotare la spesa di € 80.000,00 al capitolo 015160/152 - missione 01 - programma 04 - titolo 1 - macro aggregato 04 - conto finanziario U.1.04.03.99..999, esercizio 2022 (PR. 2022/1275);
- e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.